

Città di Bisignano



**REGOLAMENTO
TRASPORTO SCOLASTICO
PER LE SCUOLE DELL' OBBLIGO**

Indice:

- Art. 1 Finalità e criteri generali
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Trasporti specifici
- Art. 4 Calendario e orari
- Art. 5 Piano Annuale di Trasporto Scolastico
- Art. 6 Domanda di ammissione al servizio
- Art. 7 Documenti di viaggio
- Art. 8 Controllo tessere abbonamenti
- Art. 9 Quote di contribuzione
- Art. 10 Esoneri e riduzioni
- Art. 11 Condizioni di esenzione
- Art. 12 Evasione dal pagamento della quota contributiva
- Art. 13 Sospensione del servizio
- Art. 14 Rinuncia al servizio
- Art. 15 Obblighi dei genitori e degli esercenti la patria potestà
- Art. 16 Norme comportamentali del personale addetto al servizio
- Art. 17 Norme comportamentali degli alunni
- Art. 18 Comportamento del personale di accompagnamento
- Art. 19 Uscite didattiche e culturali
- Art. 20 Sicurezza
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Modulistica
- Art. 23 Valutazione del servizio
- Art. 24 Disposizioni finali

Art. 1
Finalità e criteri generali

Il trasporto scolastico costituisce a tutti gli effetti un servizio a domanda individuale garantito dal Comune di Bisignano nell'ambito degli interventi per l'attuazione del Diritto allo Studio ed è diretto agli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo.

Il servizio può essere svolto mediante gestione diretta o mediante appalto perseguendo gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del servizio di trasporto scolastico per il perseguimento delle seguenti finalità:

- lotta al fenomeno della dispersione scolastica;
- favorire la regolare frequenza degli alunni iscritti alle scuole dell'obbligo dimoranti in località disagiate;
- facilitare l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

Art. 2
Destinatari

Hanno diritto di usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni residenti nel territorio comunale frequentanti la scuola dell'obbligo.

Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi nelle zone di confine compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disagi riconducibili anche ad una sola delle seguenti situazioni: modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate, disfunzioni, variazioni e/o ritardi negli orari, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

Il servizio non verrà effettuato per gli alunni iscritti a plessi scolastici diversi da quelli ubicati nella zona più vicina all'abitazione salvo in caso di motivate esigenze autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 3
Trasporti specifici

L'Amministrazione mette in atto ogni sforzo per garantire il servizio anche in situazioni di particolare disagio.

Nel caso di alunni portatori di handicap si impegna a garantire, nei limiti delle proprie possibilità, il trasporto da e per la Scuola, a tutti i ragazzi che non necessitano di particolare accompagnamento.

Qualora si presentino condizioni di particolare disabilità, certificate dai competenti uffici sanitari, verranno analizzate soluzioni idonee ai singoli casi, compatibilmente con la disponibilità di mezzi e personale.

Art. 4 **Calendario e orari**

Il servizio viene svolto, di norma, in funzione del calendario delle lezioni annualmente stabilito dalle Istituzioni Scolastiche.

Il servizio non è previsto per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine ordinario delle lezioni.

Il normale servizio di trasporto scolastico potrà essere assicurato in caso di uscite anticipate per motivi straordinari o urgenti, che coinvolgono la generalità degli alunni, quali ad esempio per assemblee sindacali o scioperi anche parziali del personale docente e non, ovvero per cause di forza maggiore - esempio avverse condizioni meteorologiche, interruzioni della viabilità, danni non prevedibili agli automezzi.

In tali casi il Comune si impegna ad avvertire le famiglie nei modi e nei tempi possibili.

Art. 5 **Piano Annuale di Trasporto Scolastico**

Il Comune di Bisignano, sulla base dei calendari scolastici, predispone ogni anno, prima dell'inizio dell'anno scolastico, il Piano Annuale di Trasporto Scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste di iscrizioni presentate dai singoli utenti, tenendo conto, altresì, dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri generali e delle finalità stabilite nel presente Regolamento.

Il Piano potrà essere modificato nei casi in cui si riveli la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza del servizio stesso.

Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico e, pertanto, non potranno essere previsti percorsi in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza di tutte le persone coinvolte nell'espletamento del servizio.

I punti di raccolta o di fermata vengono definiti ogni anno nel Piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi, al rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada.

Art. 6

Domanda di ammissione al servizio

Per usufruire del servizio di trasporto scolastico deve essere presentata regolare domanda di ammissione sia da coloro che intendono utilizzarlo per la prima volta, sia da coloro che intendono confermarlo.

La presentazione della domanda di ammissione non implica automaticamente la sua accettazione.

L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento.

Per iscriversi al servizio trasporto è necessario compilare il modulo di ammissione in distribuzione presso le Scuole interessate e/o presso il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Bisignano, scaricabile anche dal sito internet www.comune.bisignano.cs.it

La domanda di ammissione, secondo modulistica predisposta dal servizio Pubblica Istruzione, dovrà essere presentata ogni anno dal 2 maggio al 10 settembre all'Ufficio protocollo del Comune di Bisignano.

Un apposito avviso sarà trasmesso alle famiglie degli alunni per il tramite della scuola, al fine di rendere noto tale adempimento.

Le domande presentate oltre il termine sopra indicato potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché l'accettazione non comporti anche un solo pregiudizio all'organizzazione del servizio: modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi percorrenza, istituzione di nuove fermate, disfunzioni, variazioni e/o ritardi negli orari.

La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Nella domanda i genitori devono dichiarare di conoscere il presente Regolamento ed accettarne tutte le condizioni senza riserva alcuna.

Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi.

Art. 7

Documenti di viaggio

Il documento di viaggio per usufruire del servizio di trasporto scolastico è costituito dall'abbonamento mensile nominativo e non cedibile.

Gli alunni ammessi a fruire del servizio del trasporto scolastico dovranno ritirare, presso il servizio Pubblica Istruzione del Comune, l'abbonamento sul quale verrà trascritto, all'atto dell'emissione, il numero e la data di versamento del contributo e la data del rilascio.

Gli alunni che usufruiscono del servizio, in forma gratuita, saranno dotati di idonea documentazione di autorizzazione al trasporto.

L'abbonamento ha validità mensile, a prescindere dal numero di corsie effettuate.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata fruizione del servizio, per motivi non imputabili all'Amministrazione Comunale.

Art. 8

Controllo tessere abbonamenti

Tutti gli alunni iscritti al servizio devono esibire la tessera abbonamento mensile ogni qualvolta il personale addetto all'assistenza o personale comunale ne faccia richiesta.

Nel caso in cui l'utente durante il controllo risulti sprovvisto della tessera di abbonamento, sarà tenuto a presentarlo al personale il giorno successivo.

In caso di appalto del servizio di trasporto il Comune si obbliga a fornire, mensilmente, alla ditta gli elenchi degli alunni, suddivisi per i percorsi del piano di cui al precedente articolo 5, che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.

Art. 9

Quote di contribuzione

Il servizio di trasporto scolastico rientra fra i servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 e ss. mm. e ii. ed è pertanto assoggettato al contributo delle famiglie per l'importo determinato annualmente dalla Giunta comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare le tariffe in corso d'anno scolastico, dandone adeguata comunicazione scritta agli utenti.

Gli importi dovuti, annualmente, per l'utilizzo del servizio da parte degli alunni, devono essere suddivisi in rate mensili anticipate.

I pagamenti e il ritiro dei documenti di viaggio dovranno essere effettuati presso l'agente contabile del servizio pubblica istruzione del Comune di Bisignano.

Art. 10

Esoneri e riduzioni

Sono esenti dal pagamento della quota di contribuzione le categorie di soggetti espressamente esonerati da specifiche norme e i soggetti di cui al successivo articolo 11.

Altre forme di esoneri e/o riduzioni saranno stabilite, con parametri appositamente individuati, annualmente dalla Giunta Comunale nell'atto di determinazione delle tariffe.

Le eventuali domande di esonero e/o riduzione devono essere presentate al Comune di Bisignano, Servizio Pubblica Istruzione, dagli utenti del servizio.

Art. 11 **Condizioni di esenzione**

L'accesso gratuito al servizio di trasporto scolastico (esenzione da ogni pagamento) è consentito nei seguenti casi:

1) alunni portatori di handicap accertato. In questo caso alla domanda di ammissione deve essere unita certificazione medica rilasciata ai sensi della L. 104/1992 e ss. mm. e ii. dalla competente Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili.

2) alunni in affidamento temporaneo presso famiglie o presso comunità di alloggio per minori, in tal caso alla domanda di ammissione è necessario allegare il decreto del Giudice Tutelare.

Art. 12 **Evasione dal pagamento della quota contributiva**

In caso di mancato pagamento da parte dell'utente delle quote dovute per gli abbonamenti mensili, l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero coattivo del credito attivando le procedure previste dalla normativa vigente.

In caso di mancato pagamento delle quote relative all'utilizzo del trasporto scolastico nell'anno scolastico precedente a quello in corso, il Comune potrà procedere alla non erogazione del servizio fino alla regolarizzazione degli insoluti in oggetto.

E' fatto assoluto divieto al personale addetto al trasporto inibire il servizio agli alunni sprovvisti di tessera abbonamento. In tal caso lo stesso personale si farà carico di segnalazione agli uffici comunali di riferimento.

Art. 13 **Sospensione del servizio**

L'utente potrà sospendere temporaneamente l'utilizzo del servizio facendone richiesta scritta al Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Bisignano prima dell'inizio del mese di riferimento. La ripresa del servizio dovrà essere comunicata in forma scritta allo stesso servizio.

L'utente è esonerato dal pagamento per il periodo di sospensione del servizio.